

Congedo paternità

Al padre, che ne fa richiesta, il datore di lavoro deve concedere fino a 4 settimane di congedo non pagato.

Personale ausiliario

Per coloro che lavorano a tempo parziale il contratto di assunzione deve prevedere un minimo di ore mensili di lavoro garantite. Il salario orario si ottiene dividendo il salario della categoria del dipendente per 174 ore (calcolo = 52 settimane x 40 ore : 12 mesi). Esempio: ad uno stipendio mensile di CHF 4'157.00 corrisponde un salario orario di CHF 23.89 (calcolo = CHF 4'157 : 174 ore). A questo importo orario vanno aggiunti: 4% (indennità per 10 giorni festivi), 10.64% (indennità per 25 giorni di vacanze) o 13.04% (indennità per 30 giorni di vacanza) e 8.33% (tredicesima mensilità). Il salario orario del personale ausiliario, che dovesse lavorare di domenica o in un giorno festivo, deve essere ovviamente maggiorato del 50% (art. 14.2 del CCL).

Contributo di solidarietà

I lavoratori occupati presso il centro Fox Town sono tenuti al pagamento del contributo di solidarietà di CHF 18.00 al mese.

Per il personale occupato a tempo parziale fino ad un massimo del 50% il contributo di solidarietà è di CHF 9.00 al mese.

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi

Congedi straordinari

Ai dipendenti sono retribuite le seguenti assenze:

- Decesso coniuge, figlio, genitore: 3 giorni
- Decesso altri membri della famiglia viventi in comunione domestica con il dipendente: 3 giorni
- Decesso nonni, suocero, fratello, sorella: 2 giorni
- Decesso cognato/a: 1 giorno
- Proprio matrimonio: 5 giorni
- Nascita figlio: 3 giorni
- Proprio trasloco: 1 giorno
- Visita di reclutamento militare: 2 giorni
- Ispezione delle armi e equipaggiamento militare: 1 giorno
- Corsi professionali: 2 giorni
- Congedo per delegati sindacali Fox Town: 2 giorni

Se un caso sopra menzionato cade durante le vacanze, i rispettivi giorni sono remunerati come giorni di congedo e non computati nelle vacanze.

Disdetta del rapporto di lavoro

- Durante il periodo di prova: 7 giorni
- Nel 1° anno di servizio: 1 mese
- Dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- Dal 10° anno di servizio: 3 mesi




Il Sindacato.

Fox Town

Riassunto delle principali condizioni di lavoro (CCL nazionale) dal

1° gennaio 2019



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato + CD	via Giovannini 2	091 862 12 44
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Lugano	segretariato regionale	via Canonica 3	091 910 50 70
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA !

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgeti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2019

	Salario mensile
A Impiegato del commercio al dettaglio (diploma di 3 anni)	
Fino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione	CHF 4'073.00
Fino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione	CHF 4'239.00
Fino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione	CHF 4'348.00
B Assistente del commercio al dettaglio (diploma di 2 anni)	
Fino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione	CHF 3'921.00
Fino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione	CHF 4'017.00
Fino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione	CHF 4'239.00
C Assistente del commercio al dettaglio non qualificato/a (senza diploma)	
Nel 1° anno di servizio	CHF 3'747.00
Nel 2° anno di servizio	CHF 3'856.00
Con esperienza lavorativa di almeno 5 anni	CHF 4'239.00
D Store manager	
Salario minimo	CHF 4'853.00

Adeguamenti salariali 2019

Nel rispetto dei salari minimi contrattuali, i salari effettivi/individuali superiori ai minimi dovranno essere aumentati di almeno CHF 30.00 al mese rispetto all'anno 2018.

Durata del lavoro

La durata settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite su 5 giorni.

Il lavoro su chiamata è vietato.

Lavoro straordinario

È considerato straordinario solo il lavoro, che supera la durata settimanale.

Le ore straordinarie danno diritto ad un supplemento del 25% (se effettuate di giorno), del 50% (se effettuate di notte) e del 100% (se effettuate la domenica).

Le ore straordinarie devono essere retribuite o compensate in tempo libero al più tardi entro il mese successivo al periodo in cui sono state effettuate.

Lavoro domenicale

Il personale può essere occupato, di regola, solo 2 domeniche al mese. Il lavoro prestato di domenica dà diritto ad un supplemento del 50% da retribuire in denaro o in congedo pagato.

Vacanze

- 5 settimane per tutti
- 6 settimane dal 20° anno di servizio
- 6 settimane dal compimento del 50° anno di età

Le 6 settimane sono interamente riconosciute a partire dall'anno in cui cade il compimento degli anni o l'anzianità di servizio.

Abiti da lavoro

Se l'azienda esige dal personale un abbigliamento uniforme, allora lo stesso è a carico del datore di lavoro.

Giorni festivi

- **Parificati alla domenica:** Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1° Maggio, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano.
- **Non parificati alla domenica:** San Giuseppe, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Immacolata.
- **Personale a salario mensile:** Quando si lavora in un giorno festivo, si ha sempre diritto al supplemento salariale del 50% per le ore effettivamente prestate. Inoltre, se si lavora in un giorno festivo parificato alla domenica, oltre al 50% si ha diritto ad 1 giorno in più di congedo. Esempio: il personale che lavora il Lunedì di Pasqua (festivo parificato alla domenica) ha diritto al supplemento del 50% e a 3 giorni di libero (2 di riposo settimanale + 1 giorno per il festivo).
- **Personale a salario orario:** Quando si lavora in un giorno festivo, si ha sempre diritto al supplemento salariale del 50% per le ore effettivamente prestate. Contrariamente al personale a salario mensile, il lavoratore a salario orario, se lavora un festivo parificato alla domenica, non ha diritto al giorno supplementare di congedo, ma unicamente al supplemento del 50%, in quanto riceve per tutte le ore prestate durante l'anno un supplemento del 4% sulla retribuzione oraria a titolo di compensazione dei festivi parificati alla domenica.

Tredicesima mensilità

Ogni lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità da pagare entro il 20 del mese di dicembre. Nel caso di assunzione o licenziamento nel corso dell'anno la tredicesima è versata pro rata temporis. Per il calcolo della tredicesima mensilità deve essere considerato il supplemento per il lavoro domenicale.

Salario in caso di malattia

Il lavoratore è assicurato contro il rischio della perdita di salario in caso di malattia dal 1° giorno di malattia con una copertura del 80% dello stipendio. La durata massima delle prestazioni è di 720 giorni. Il premio è a carico, in parti uguali, del datore di lavoro e del lavoratore.

Salario in caso di infortunio

Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali in misura del 80% del salario. I giorni di attesa sono a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni professionali è interamente a carico del datore di lavoro, mentre quello degli infortuni non professionali può essere messo a carico del dipendente e dedotto dal salario.

Congedo maternità

La lavoratrice ha diritto ad un congedo pagato con la copertura di almeno l'80% del salario per la durata complessiva di 16 settimane, di cui almeno 14 dopo il parto. Dopo le 16 settimane, se richiesto entro la 12ª settimana, il datore di lavoro deve concedere fino a 4 settimane di congedo non pagato.